



SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONALI **VIGILI DEL FUOCO - CALABRIA**

Reggio Calabria, 19 novembre 2021

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato
On. Carlo SIBILIA

Al Capo Dipartimento VVF S.P. e D.C.
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale VVF
Dott. Ing. Guido PARISI

All' Ufficio Relazioni Sindacali C.N.VV.F
Dott. Bruno STRATI

Alla Commissione di garanzia
sull'esercizio del diritto di sciopero

Al Direttore Regionale VVF Calabria
Dott. Ing. Maurizio LUCIA

Alle Segreterie Nazionali
CGIL CISL UIL CONFSAL VVF

Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione - Richiesta attivazione procedura di raffreddamento ai sensi della legge 146/90 e s.m.i.

Le scriventi OO.SS. proclamano lo stato di agitazione ai sensi della legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, preannunciando di indire lo sciopero e chiedono la formale attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie.

Queste OO.SS. contestano le Linee Guida Regionali allegate alla nota della Direzione Regionale VVF Calabria prot. nr. 22087 del 17 novembre c.a. "Indicazioni organizzative ed operative per lo svolgimento del lavoro agile - Nota del sig. Capo Dipartimento prot. n. 24477 del 10.11.2021", in merito all'applicazione del lavoro agile per i dipendenti del CNVVF della Regione Calabria, in quanto appare libera interpretazione della nota del Capo Dipartimento citata, che a nostro parere garantisce già un'applicazione omogenea del Lavoro Agile al personale interessato, fornendo indicazioni operative ed attuative, senza la necessità di ulteriori integrazioni o caratterizzazioni.

• **Destinatari:**

- **La nota del Capo Dipartimento cita** "Il lavoro agile è rivolto al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'esclusivo ambito delle attività che possono essere svolte da remoto così come individuate al paragrafo 6 delle presenti indicazioni operative. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione si farà riferimento al solo personale di cui agli articoli 244 comma 2, e 234, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esclusivamente impiegato in attività che possono essere svolte in modalità agile e che non sia inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso. [...]"

Il Direttore Regionale scrive invece che "Tenuto conto della necessità di assicurare continuità e qualità alle attività degli Uffici, si ritiene che in via generale il personale dei ruoli di funzionario tecnico o amministrativo o informatico e comunque le unità che rivestono di fatto la funzione di "capo ufficio", quali collaboratori diretti dei Dirigenti, non possano prestare la propria attività in modalità agile. Deroche assai limitate a detto principio potranno essere valutate di volta in volta dai signori Comandanti."



SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONALI **VIGILI DEL FUOCO - CALABRIA**

Si sottolinea che nella nota del Capo Dipartimento non vi è alcun cenno o riferimento a generiche figure di 'capi ufficio di fatto' o 'collaboratori diretti dei Dirigenti' così come invece arbitrariamente interpretato dal Direttore – senza la necessità di deroghe alcune.

- **Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa:**

La nota del Capo Dipartimento cita "Il dipendente ammesso al lavoro agile può svolgere, di norma, la prestazione al di fuori della sede di lavoro fino a un massimo di 8 giorni al mese, secondo un calendario da concordare preventivamente con l'ufficio di appartenenza." –

Il Direttore Regionale interpreta invece arbitrariamente ed immotivatamente "Il Personale che chiede di effettuare prestazioni lavorative in modalità agile potrà – previa la valutazione di cui sopra – essere autorizzato per un massimo di 36 ore mensili corrispondenti a n. 6 giornate lavorative di 6 ore. Più precisamente le giornate in cui sarà possibile per come detto adottare lo smart working dovranno essere quelle in cui non è previsto il "rientro" [...]"... senza alcuna contrattazione tra le parti ma imponendo unilateralmente una decisione del tutto inappropriata vista l'attuale andamento pandemico e le finalità per le quali la suddetta nota ministeriale è stata emanata, contravvenendo alle "Indicazioni Operative" riportate in allegato alla nota del Capo Dipartimento, laddove nella suddetta viene riportato ai punti:

"1 Definizioni "[...] c) "accordo individuale di lavoro agile": accordo bilaterale sottoscritto tra il dipendente e il dirigente dell'ufficio che specifica modalità e contenuti della prestazione da rendere al di fuori della sede di lavoro; [...]" e

3 Obiettivi "[...] f) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze";

- *Inoltre si rappresenta come il Direttore Regionale nelle sue Linee Guida Regionali al punto 10 rammenta che "I periodi di congedo maturati dal dipendente dovranno in percentuale all'entità delle giornate di lavoro da remoto, essere fruiti per l'appunto anche durante le giornate in cui sono previste modalità lavorative da casa. Più esplicitamente il congedo ordinario non può essere fruito unicamente per giustificare l'assenza nelle sole giornate di lavoro in presenza; " quando la nota del Capo Dipartimento non menziona nulla a riguardo.*

Quanto sopra come ulteriore esempio del totale disinteresse fin qui dimostrato dal sig. Direttore, verso la buona pratica delle corrette relazioni sindacali come strumento di leale partecipazione costruttiva e trasparente, tra amministrazione e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto reciproco dei ruoli, a vantaggio degli interessi dei cittadini e dei lavoratori. Pertanto, le scriventi OO.SS. proclamano lo stato di agitazione e chiedono l'attivazione delle procedure di raffreddamento previste dalla legge 146/90 e successive modifiche, chiedendo che le stesse siano svolte esclusivamente in presenza.

Firmato:

FP CGIL VVF
G. CILIONE*

FNS CISL VVF
F. VILASI*

UIL P.A. VVF
A. PROVAZZA*

CONFSAL VVF
A. CAPOZZA*

**Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo posta elettronica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93.*